

Deliberazioni. Con il voto dei soci si può superare il principio di stretta correlazione con le partecipazioni al capitale sociale

La proporzionalità è derogabile

Il principio per il quale l'aumento gratuito del capitale sociale di Srl va eseguito attribuendo le quote di aumento in misura proporzionale a quelle di partecipazione dei soci può essere derogato da una deliberazione dei soci che distribuisca l'aumento gratuito con modalità non proporzionale, a patto che vi concorra:

il voto favorevole dei soci che siano incisi (in meglio o in peggio) dalla mancata applicazione del principio di proporzionalità;

il voto favorevole di tutti i soci, qualora nello statuto siano contenute clausole limitative della circolazione delle partecipazioni sociali (che verrebbero aggirate se all'incremento della partecipazione di un socio, a discapito di un altro socio, si giungesse appunto mediante l'esecuzione non proporzionale di una deliberazione di aumento gratuito del capitale).

Il caso in questione è ad esempio quello della Srl (al cui capitale sociale di euro 10mila partecipino due soci, Tizio e Caio, in ragione del 50% ciascuno) che deliberi un aumento di capitale, in forma gratuita, di 20mila euro, attribuito per 15 mila euro a Tizio e per 5mila euro a Caio, con il risultato pratico che, in seguito all'aumento, Tizio si trova titolare dei due terzi del capitale sociale e Caio si diluisce a un terzo.

Questo giudizio di legittimità di una delibera di aumento gratuito del capitale sociale, da eseguirsi in deroga al principio di proporzionalità, è affermata nella massima 159 del Consiglio notarile di Milano, recentemente pubblicata. Detto principio di proporzionalità è sancito nell'articolo 2481-ter del Codice civile, il quale dispone che, a seguito della esecuzione di un aumento gratuito del capitale sociale, «la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata».

La massima osserva che la norma di cui all'articolo 2481-ter prefigura bensì il "naturale" esito di una operazione di aumento gratuito del capitale sociale, ma non impedisce altre soluzioni. Se ne ha prova concreta nella norma di cui all'articolo 2349, comma 1, del Codice civile, in tema di azionariato dei dipendenti, ove si contempla espressamente un'ipotesi di aumento gratuito del capitale sociale che, in quanto destinato a soggetti diversi dai soci, provoca una alterazione delle quote di partecipazione dei soci: tra l'altro, in questo caso non solo manca qualsiasi proporzionalità (in quanto i soci sono totalmente esclusi dalla partecipazione a questa particolare operazione di aumento del capitale sociale), ma anche vi è da osservare che si tratta di una deliberazione assumibile a maggioranza.

Tornando all'ipotesi dell'aumento gratuito destinato ai soci in misura non proporzionale, trattandosi di una delibera che incide direttamente sulle posizioni giuridiche personali dei soci, occorre che essa venga adottata con il voto favorevole di tutti coloro che ottengono l'attribuzione di una quota di aumento maggiore o minore di quella di cui beneficerebbero se si seguisse un criterio di proporzionalità; non occorre invece il voto favorevole di coloro che, nell'ambito di un'operazione di aumento gratuito, in ipotesi, solo parzialmente non proporzionale, ottengano quote di aumento proporzionali alla caratura della loro quota di partecipazione al capitale sociale anteriore all'operazione di aumento del capitale stesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONDIZIONE

Occorre il consenso di tutti coloro che con l'operazione vedono modificata la propria quota